



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 231 - 2017 **del 28-12-2017**
DETERMINA N. **del Registro generale**

OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria della strada intervalliva Toscolano - Gargnano nel tratto Camerate - Segrane. Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa.
CIG ZA32180B33 --- CUP J44H16000490004.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICORDATO CHE, nell'ottica di un'attenta e costante tutela del patrimonio ambientale del nostro Comune, è obiettivo della scrivente Amministrazione portare a compimento una serie di interventi di consolidamento e straordinaria manutenzione procedendo, per quanto attiene in dettaglio il presente provvedimento, alla *manutenzione straordinaria della strada intervalliva Toscolano-Gargnano nel tratto Camerate-Segrane*;

RICHIAMATI:

- la deliberazione Assembleare della Comunità Montana n. 44 di data 02 novembre 2015 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione tra la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la compartecipazione finanziaria da parte della stessa Provincia alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di strade intervallive, intercomunali o di valenza sovracomunale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n° 249 dell'11.10.2016 con il quale è stato assegnato a favore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano un contributo di € 52.000,00 a valere sulla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di strade intervallive, intercomunali o di valenza sovracomunale, per il programma 2016;
- la deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 27 di data 03 aprile 2017, con la quale è stato approvato definitivamente il programma degli interventi anno 2016, tra cui il seguente intervento: *Strada "Olzano – Piemp – Bocca Paolone – Costa – Liano – Navazzo – Camerate – Gaino – Toscolano". Opere di manutenzione straordinaria nel tratto Camerate – Segrane in Comune di Toscolano Maderno*, per un importo totale delle opere di € 56.000,00;

CONSIDERATO che la Comunità Montana ha trasferito al Comune di Toscolano Maderno i compiti inerenti la redazione della progettazione, la nomina del R.U.P., l'espletamento delle procedure di affidamento, la direzione dei lavori e la redazione della contabilità per la realizzazione delle opere

denominate: “Opere di manutenzione straordinaria viabilità intervalliva nel tratto Camerate – Segrane in Comune di Toscolano Maderno”, di cui sopra, giusto protocollo d’intesa tra le parti approvato con deliberazione GC n. 120/2017;

RICORDATO che:

- con nostra determinazione DUT 20/2017 veniva attribuito incarico per la *progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dell’intervento di manutenzione della strada intervalliva Toscolano – Gargnano nel tratto “Camerate-Segrane”* alla professionista ELISA CARTURAN – dottore forestale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187/28.09.2017 veniva approvato il progetto definitivo delle opere di che trattasi;
- con nostra determinazione DUT 228/2017 veniva approvato il progetto esecutivo;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRESO ATTO che:

- l'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) dispone che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
- l’art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: “1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. ... Omissis...
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'[articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.
- l’articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, prevede la possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.” (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. a\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)
- l’articolo 1 comma 450 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, obbliga le

amministrazioni pubbliche a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (Comma modificato, da ultimo, dall'[art. 1, comma 495, lett. b\) e comma 502, lett. a\), b\) e c\) della L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016)

- il comma 3 dell'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' [art. 1, comma 501, lett. a\) e b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 dispone che “Fermi restando l'articolo [26, comma 3](#), della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), l'[articolo 1, comma 450](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e l'articolo [9, comma 3](#), del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- sulla Gazzetta Ufficiale del 19.4.2014 (S.O. n. 10/L) è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 con il quale – in attuazione della legge 28.1.2016, n.11- si è provveduto a dare attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed entrato in vigore dal 20 aprile 2016;
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratti sotto soglia) dispone:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 (*procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”
- l'art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) dispone che:
“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (*euro 209.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione - euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX*), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. (omissis)

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.”

RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione, in quanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, fermo restando l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

CONSIDERATO CHE trattasi di affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro e pertanto si procede, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto, per la seguente motivazione:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di indagine di mercato;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il proprio fabbisogno, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente sia individuato a parità di condizioni, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte del portale Arca-Sintel;

- la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta;

e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, visto che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dagli strumenti telematici di acquisto;

f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

RILEVATO:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Sintel dei lavori affidati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

PRECISATO che:

- il fine che si intende perseguire è la valorizzazione della strada intervalliva Toscolano – Gargnano nel tratto Camerate - Segrane;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la manutenzione straordinaria della strada intervalliva Toscolano – Gargnano nel tratto Camerate - Segrane;

e contiene le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: strada intervalliva Toscolano – Gargnano nel tratto Camerate - Segrane;
- durata: 45 giorni;
- corrispettivo a base di gara: € 38.163,35;
- data di consegna/emissione fattura: 30.04.2018;
- scadenza: 30 gg dall'emissione fattura.

RAVVISATA ora la necessità di procedere all'affidamento dell'intervento in parola tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;

PRESO ATTO dei preventivi di spesa resi dalle ditte F.LLI VITALI SNC – sconto del 15,50%, MELOTTI DARIO – sconto 7,50%, IMPRESA EDILE PERINI BENIAMINO & C. – sconto del 14,50%, SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI – sconto del 4,75%;

DATO ATTO che per la categoria di lavorazione presente sulla piattaforma SINTEL ed in ragione di quanto sopra è stata individuata la ditta F.LLI VITALI snc di Costa Volpino;

DATO ATTO:

- che il giorno 28.12.2017 ore 14:23:09 sul Sistema telematico SINTEL si è attivata procedura ad invito diretto;
- che l'importo negoziabile è stato fissato in € 38.163,35 + I.V.A. 22%;

- che il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*;
- che la data di chiusura della fase di accettazione dell'offerta era fissata al 28.12.2017 ore 16:00;
- che la ditta invitata alla trattativa risulta essere la ditta F.LLI VITALI snc di Costa Volpino;
- che a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, la ditta in parola tramite la piattaforma informatica Sintel trasmetteva l'offerta ID n. 1514468313671;

ESAMINATA l'offerta pervenuta dalla citata ditta per l'espletamento dei lavori in argomento, pari alla somma di € 32.248,03 al netto degli oneri fiscali dedotta dall'applicazione dello sconto del 15,50% reso;

VISTO il Report con l'esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

RITENUTA valida l'offerta nonché opportuno affidare alla suddetta ditta l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO di non essere tenuto al pagamento del contributo AVCP, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO ora, in ragione di quanto sopra, di procedere ad assumere sub-impegno di spesa per la somma di € 32.248,03 + € 763,27 per oneri di attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22%, pari a complessivi € 40.273,79, imputando il medesimo al pertinente capitolo 20811/560 del Bilancio corrente;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P., il codice CIG attribuito è il seguente: ZA32180B33;
- il CUP assegnato all'opera è il seguente: J44H16000490004;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o di regolamenti dell'Ente, la responsabilità delle procedure d'appalto;

VISTI:

-l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, che prescrive l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni e secondo i criteri esposti in premessa ai quali integralmente si rinvia, all'affidamento dei seguenti lavori: **manutenzione straordinaria della strada intervalliva Toscolano – Gargnano nel tratto Camerate - Segrane** alla ditta F.LLI VITALI SNC con sede in Via ROMA n. 47 a COSTA VOLPINO, al costo complessivo di € 40.273,79 IVA 22% compresa;
- 2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - luogo di svolgimento: strada intervalliva Toscolano – Gargnano nel tratto Camerate - Segrane;
 - durata: 45 giorni;
 - corrispettivo di contratto: € 33.011,30;
 - data di consegna/emissione fattura: 30.04.2018;
 - scadenza: 30 gg dall'emissione fattura.
- 3) di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sull'impegno principale di cui alla nostra determinazione DUT 228/2017, per i costi di realizzazione dei lavori riferiti al progetto in parola ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito:

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| Eserc. Finanz. | 2017 | | |
| Cap./Art. | 20811/560 | Descrizione | INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RECUPERO DELLA VIABILITA' MINORE(MONTANA) ED AGRO-SILVO-PASTORALE |
| Creditore | F.LLI VITALI S.n.c. | | |
| Codice fiscale | 01735210161 | | |
| P.IVA | 01735210161 | | |
| Causale | <i>Lavori di manutenzione straordinaria viabilità intervalliva nel tratto Camerate – Segrane in Comune di Toscolano Maderno</i> | | |
| Modalità finanz. | -- -- | Finanz. da FPV | NO |
| Somma totale impegnata | 40.273,79 | | |
| Spesa ripetibile | | Spesa ripetibile | non X Anno 2017 |

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di ricordare che:
 - ✓ ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P., il codice CIG attribuito è il seguente: ZA32180B33;
 - ✓ il CUP assegnato all'opera è il seguente: J44H16000490004;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. Mauro Peruzzi mentre il responsabile dell'istruttoria è il dott. Francesco Sandri;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)